

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 204

della Giunta comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 (PIAO) DEL COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA - AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO DALLA L. 06.08.2021 N. 113.

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **Novembre**, alle ore 08:30, nel Palazzo Comunale, formalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- 1 ZANLUCCHI PAOLO
- 2 PACCHIELAT MICHELA
- 3 DELLAI JESSICA
- 4 MARTINELLI NADIA
- 5 SADLER MARCELLO
- 6 ZAMBONI MAURO

Presenze	
Presenti	Assenti
x	
x	
	AG
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Bonetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Dott. Paolo Zanlucchi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024 (PIAO) DEL COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA - AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO DALLA L. 06.08.2021 N. 113.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 e della legge 06.11.2012 n. 90, il D.L. 09.06.2021 n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”), convertito dalla legge 06.08.2021 n. 113, ha previsto all’art. 6 (“Piano integrato di attività e organizzazione”), che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino un “Piano integrato di attività e organizzazione”, in sigla PIAO, con lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione dei processi anche in materia di diritto di accesso (comma 1).

Considerato che l’art. 6, comma 6, del citato testo normativo prevede l’obbligo di adottare il PIAO anche per le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 50, in versione semplificata secondo le indicazioni allo scopo adottate con Decreto Ministeriale.

Dato atto che il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Rilevato che il PIAO, nelle intenzioni del legislatore, ha l’obiettivo di assorbire alcuni atti programmatici, accorpando così in un unico piano, per maggiore semplificazione degli adempimenti, alcuni strumenti di pianificazione settoriale che, le amministrazioni con meno di 50 dipendenti (quale è il Comune di Altopiano della Vigolana), adotteranno in forma semplificata, sostituendo alcuni dei piani e/o documenti che ad oggi le amministrazioni devono predisporre.

Constatato che il PIAO è destinato a semplificare l’attività delle pubbliche amministrazioni, assorbendo e sostituendo numerosi strumenti di pianificazione settoriale, quali il piano esecutivo di gestione, il piano delle performance, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo di lavoro agile, il piano triennale di fabbisogno del personale.

Constatato inoltre che il medesimo art. 6 del D.L. 80/2021 sopra richiamato, ha previsto che entro 120 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultimo - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 09.06.2021, entrato in vigore il giorno successivo:

- con decreto del Presidente della Repubblica si sarebbero dovuti individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO (comma 5);

- il Dipartimento della funzione pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto adottare un “Piano tipo” quale strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni (comma 6).

Dato atto che la prescritta intesa è stata raggiunta soltanto nella seduta della Conferenza unificata Stato-Regioni di data 02.12.2021 e che tale intesa, peraltro, è stata condizionata dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali, al differimento del termine per l'adozione del PIAO di almeno 120 giorni a decorrere dalla data di adozione del bilancio di previsione di ciascun ente interessato.

Evidenziato che:

- con decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2021, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 di data 31.12.2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2022;
- l'art. 3 (“Proroga dei termini in materia economica e finanziaria”), comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30.12.2021 n. 228 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) come convertito dalla legge 25.02.2022 n. 15, ha prorogato al 31.05.2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali.
- con successivo decreto del Ministro dell'interno di data 31.05.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 01.06.2022, è stato disposto l'ulteriore differimento di tale termine al 30.06.2022,

Osservato che il D. L. 30.12.2021 n. 228 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”) ha poi modificato l'art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, rivedendo la tempistica originariamente prevista per la procedura di adozione del cosiddetto “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione”, (PIAO).

Visto in particolare l'art. 1 (“Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”) comma 12, lettera a), del D.L. 30.12.2021 n. 228 che ha disposto:

- la modifica del comma 5 dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022 quale termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale individuare e abrogare gli adempimenti che confluiranno nel PIAO;
- la modifica del successivo comma 6, dell'art. 6, prevedendo sempre la data del 31.03.2022, quale termine per l'adozione, non più da parte del Dipartimento della funzione pubblica, bensì con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, del “Piano tipo”;
- l'inserimento del nuovo comma 6 bis dell'art. 6, il quale prevede che, in sede di prima applicazione, il PIAO è adottato entro la data del 30.04.2022.

Visto l'art. 7 (“Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”) del D.L. 30.04.2022 n. 36 (“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”), nel modificare il comma 6 bis dell'art. 6 del

D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla legge 06.08.2021 n. 113, ha stabilito che il PIAO, in sede di prima applicazione, debba essere adottato entro il termine del 30.06.2022.

Visti:

- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi i piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- il Decreto di data 30.06.2022, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo.

Riscontrato, sulla base delle competenze legislative riconosciute alla Regione e alle Province autonome dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione, con la L.R. 20.12.2021 n. 7 (“Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022”) ha provveduto a recepire, nell’ordinamento regionale, i principi di semplificazione della pianificazione e dei procedimenti amministrativi nonché di miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese, dettati dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, assicurando un’applicazione graduale, sia in termini temporali che sostanziali, delle disposizioni in materia di PIAO.

Visto in particolare l’art. 4 (“Piano integrato di attività e organizzazione”) della L.R. 20.12.2021 n. 7, il quale ha stabilito che la Regione e gli enti pubblici ad ordinamento regionale applichino gradualmente le disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80 prevedendo per il 2022 la compilazione obbligatoria delle parti del PIAO relative alle lettere a) e d) del citato art. 6, e precisamente:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra la performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione.

Richiamata la Circolare n. 6/EL/2022 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali dd. 05.07.2022, pervenuta in pari data al prot. n. 9508 che ha precisato che, a norma dell’art. 8 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di data 30.06.2022, il termine per l’approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è differito di 120 giorni successivi a quelli di approvazione del bilancio di previsione, con la conseguenza che per questi ultimi, il termine slitta al 29.12.2022, stante il recente differimento al 31.08.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dato atto che la medesima circolare regionale ha poi precisato, quanto al contenuto del documento, che le sezioni del PIAO da ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono, alla luce della normativa regionale in materia, le seguenti:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo);
- Scheda Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente alle parti compilate.

Evidenziato che, nelle more della compiuta definizione del quadro normativo e regolatorio in materia di PIAO, come sopra dettagliato in termini cronologici, l'Amministrazione – al fine di assicurare la regolare e corretta operatività dell'ente, in particolare sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sotto il profilo finanziario/contabile, nonché sotto il profilo della individuazione degli obiettivi programmatici della performance ha provveduto ad adottare, nei primi mesi del 2022, i relativi strumenti programmati, nello specifico:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 di data 19.01.2022, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024, il Bilancio di previsione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 6 di data 20.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 parte finanziaria (ex art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 7 di data 20.01.2022 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e norme procedurali per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l'anno 2022”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 85 di data 28.04.2022 con cui è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (in sigla PTPCT) per il triennio 2022-2024.
- deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 22.07.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2023 – 2025”;
- deliberazione della Giunta comunale n. 186 di data 06.10.2022 avente ad oggetto: “2° aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022 – 2024”;

Rilevato che dall'adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 non sono emersi fatti corruttivi, cambiamenti organizzativi riferiti all'articolazione degli uffici, modifica di obiettivi di performance rilevanti, e quindi si ritiene di confermare il contenuto sostanziale del medesimo Piano.

Preso atto che il personale in servizio a tempo indeterminato del Comune di Altopiano della Vigolana è sotto la soglia dei 50 dipendenti e ritenuto pertanto di adottare il modello del PIAO semplificato.

Verificato che il testo del PIAO 2022-2024 predisposto ed allegato al presente provvedimento, redatto in conformità a quanto stabilito dal suddetto art. 4 della legge regionale 20.12.2021 n. 7, è composto da 3 sezioni:

- Scheda anagrafica;
- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
- Scheda Monitoraggio, cui si rimanda a quanto previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 46 dd. 05.05.2022.

Verificato altresì che la seconda Sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” è suddivisa in tre sottosezioni:

- la prima sottosezione, denominata “Valore pubblico” per la quale si rimanda ai contenuti del documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 19.01.2022;
- la seconda sottosezione denominata “Anticorruzione” che richiama integralmente i contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024”, già adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 85 di data 28.04.2022;
- la terza ed ultima sottosezione, denominata “Performance” che richiama i contenuti del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 parte finanziaria (ex art. 169 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.), già adottato con deliberazione n. 6 di data 20.01.2022, con le variazioni successive, l’Atto di indirizzo e norme procedurali per l’assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile per l’anno 2022, adottato con deliberazione n. 7 di data 20.01.2022 e del Piano triennale del fabbisogno del personale 2023 – 2025 adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 134 di data 22.07.2022 e le variazioni successive;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

- il responsabile dell’Area dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Finanziario dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ss.mm;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale,

- lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di approvare, per quanto espresso in premessa, il “Piano Integrato di attività e organizzazione” in sigla PIAO del Comune di Altopiano della Vigolana allegato alla presente deliberazione, così come depositato agli atti.
2. Di pubblicare il PIAO sul sito web istituzionale del Comune di Altopiano della Vigolana nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nell’apposita sottosezione predisposta per Disposizioni generali, reperibile al seguente link:
[Documenti di programmazione strategico-gestionale / Atti generali / Disposizioni generali / Amministrazione Trasparente - Comune di Altopiano della Vigolana](#)
3. Di trasmettere il PIAO di cui al precedente punto 1) al Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso il portale <https://piao.dfp.gov.it>
4. la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
5. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Paolo Zanlucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Bonetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).